

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

R.C.D. n. 346 /A -----

Concessione demaniale n. ARO/O/ 329 del 4 APR 2018-----

### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Arona alla ditta **IL CHIOSCO S.A.S. DI CALO' LINDA & C.**, tipologia di concessione: **AREE A TERRA RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera bb)) – **attività d'uso: COMMERCIALI E CONNESSE**.-----

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

Premesso che:-----

- la ditta **IL CHIOSCO S.a.s. di Calò Linda & C.**, con sede in Arona (NO) Via Dormelletto, 81 - P.IVA 02232680039, era titolare, a seguito di procedura ad



evidenza pubblica indetta dal Comune di Arona, della Concessione Demaniale n. ARO/O/128/2013 rilasciata in data 13.05.2013 da questo Ente, per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore in Comune di ARONA (foglio 20 mappale 94 parte) per lo svolgimento di attività commerciale attraverso la posa stagionale di strutture temporanee (chioschi, pedana, ecc.);-----

- che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza della stessa era fissata al 31.12.2017;-----

- che in data 23.06.2017 (Prot. n. 4452) , il sig. Iovine Danilo, nato a Borgoamnero (NO) il 17.03.1985, residente in Arona (NO), Via Dormelletto 81, in qualità di Socio Accomandatario della ditta IL CHIOSCO S.a.s. di Calò Linda & C., con sede in Arona (NO) Via Dormelletto, 81 - P.IVA 02232680039, presentava istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come di seguito indicato:-----

COMUNE	ATTIVITA'	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	SUP.	DURATA
ARONA	Commerciali e connesse	Aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro	Foglio 22 Mappale 94 parte	Mq. 455,35	5 anni

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. <<la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente de-

*ve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>;-----*

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);-----

- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che:-----

1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, ri-

sponde all'esigenza di gara pubblica;-----

2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---

3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;-----

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 725 del 28.09.2017 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge dell'istanza di rinnovo di cui sopra e si determinava il canone relativo all'occupazione in oggetto in € 5.268,29 (diconsi euro cinquemiladuecentosessantotto/29) riferito all'anno 2017 (come da dettaglio analitico conservato in atti) dando atto che per l'anno 2018 lo stesso sarà adeguato in base all'indice ISTAT (Art. 25 Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) fino allo scadere della concessione;-----

- con la stessa determinazione veniva stabilito di dare ampia pubblicità nei seguenti modi:-----

a) all'albo pretorio dell'Ente capofila della Gestione Associata Demanio all'indirizzo: [www.unionecomunidelvergante.it](http://www.unionecomunidelvergante.it),-----

b) all'albo pretorio del Comune territorialmente competente,-----

c) sul sito internet dei Comuni facenti parte della Gestione Associata Demanio,-----

d) sul sito internet della Gestione Associata Demanio ([www.demaniobassolagomaggiore.it](http://www.demaniobassolagomaggiore.it));-----

- l'avvio del procedimento è stato pubblicato:-----

a) all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante, in qualità di Ente capofila della Gestione Associata, dal 29.09.2017 al 14.10.2017;-----

b) all'Albo Pretorio del Comune di ARONA, in qualità di Ente territoriale competente, dal 28.09.2017 al 14.10.2017;-----

ai sensi dell'art. 22, comma 2 del Regolamento regionale n. 13/R del 2009;----

- durante il periodo di pubblicità (15+15 giorni dalla data di pubblicazione) mediante l'affissione all'Albo Pretorio, sono pervenute osservazioni e/o domande concorrenti.-----

Considerato che la domanda di rinnovo formulata dalla soc. "Il Chiosco S.a.s. di Calò Linda & C.", pubblicata per gli adempimenti di legge, trae fondamento da quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare di gara (approvato con delibera della Giunta Comunale di Arona n. 52 dell'8.3.2011) e dal tenore speculare dell'art. 7 del Bando di gara (approvato con Determinazione dirigenziale del Comune di Arona n. 94/2011) all'esito del quale, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, il bene demaniale è stato aggiudicato ed affidato al soggetto richiedente;-----

Atteso che l'insieme del Disciplinare e Bando di gara formulano la cd. LEX SPECIALIS, le cui regole vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine discrezionale e, nello specifico l'art. 7 del Bando, dal titolo "Durata del contratto e decorrenza della concessione", recitava: <<La concessione demaniale nel rispetto del Regolamento regionale potrà avere una durata massima di 5 anni, con decorrenza dal rilascio della Concessione Demaniale (vedi art. 3



Disciplinare di concessione). È previsto il rinnovo contrattuale di pari periodo, nel caso in cui la normativa vigente al momento lo consenta e sempreché il Concessionario si dichiari disponibile a riconoscere un aumento percentuale del 20% sul canone di concessione demaniale>>, formulazione riportata nell'art. 1 della Concessione demaniale n. ARO/O/128/2013 del 13.05.2013.-- Considerato pertanto che l'istanza di rinnovo formulata dalla soc. "Il Chiosco S.a.s. di Calò Linda & C.", in quanto prevista dalla LEX SPECIALIS, ed in quanto non sostanzialmente in contrasto con i dispositivi dell'art. 11 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., non viola la normativa vigente, non ravvisando alcuna lesione alle regole di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento, essendo stata pubblicizzata la facoltà dell'Amministrazione di rinnovo del contratto, insieme ad altre regole, dalla LEX SPECIALIS;-----

Richiamata la determinazione n. 960 del 19.12.2017 con la quale, espletata l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore della soc. Il Chiosco S.a.s. di Calò Linda & C.-----

Visto il nulla osta ai soli fini idraulici, con prescrizioni, rilasciato dalla Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale NOVARA e VERBANIA, con determinazione n. 493 del 22.02.2018;-----

- richiamata l'autorizzazione Paesaggistica n. 358 rilasciata in data 12.02.2013 dal Comune di Arona e tutt'ora in corso di validità ai sensi della legge n. 98/2013 (Decreto del fare), Art. 30, comma 3;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----

### CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:-----

CALO' Linda, nata a Gallarate (VA) il 2.08.1986, residente in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Repubblica 12 (c.f. CLA LND 86M42 D869W), in qualità di Socio Accomandatario della ditta **IL CHIOSCO S.a.s. di Calò Linda & C.**, con sede in Arona (NO) Via Dormelletto, 81 - P.IVA 02232680039, di:

occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese identificata al Foglio **22**, mappale **94 parte** del N.C.T. del comune di Arona, per complessivi **455,35 mq.**, per la seguente tipologia di occupazione "aree a terra riconducibili ad attività aventi fini di lucro" (art. 10 comma 2 lettera bb) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone

portuali, in via ordinaria per il periodo **dal 2018 al 31.12.2022** (durata anni 5 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009 e dell'art. 7 del Bando di gara), con posizionamento delle strutture previste per non più di 210 giorni/anno compreso il montaggio e lo smontaggio delle stesse,-----  
per la seguente attività d'uso: **commerciali e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2022**.-----

**Art. 2** – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2018 è stato determinato in **€ 6.391,49**, ai sensi dell'art. 15 comma 2 e 3 del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009, nonché sulla base dell'offerta presentata in sede di gara (+20% rispetto al canone base) ed è stato interamente versato dal Concessionario in data 31.01.2018.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale



e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----

**Art. 3** – Si da atto della “garanzia” di € 1.917,45 fornita dal Concessionario, quanto ad € 1.436,83 ai sensi della precedente concessione demaniale n. ARO/O/128/2013 con versamento effettuato in favore di questo Ente in data 26.05.2014 e con versamento a saldo per € 480,62 effettuato in data 31.01.2018.-----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

**Art. 4** – L’area/beni oggetto della presente concessione risultano già occupati dal Concessionario ai sensi della precedente concessione demaniale.-----

**Art. 5** – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione,** nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. In particolare il Concessionario, così come indicato nella determinazione regionale n. 493/2018 si impegna all’osservanza delle seguenti condizioni:-----

a) il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla immediata rimozione del chiosco con dehor, del fabbricato adibito a magazzini/wc e l’area giochi per bambini in seguito al verificarsi di un eventuale pro-



gressivo innalzamento del livello delle acque del Lago Maggiore che raggiunga la quota massima di 194,71 mt. sul livello del mare, corrispondente alla quota relativa di +2,32 sullo zero idrometrico dell'idrometro ubicato in Piazza del Popolo, o preventivamente a quota inferiore in caso di innalzamento del livello delle acque del lago;-----

- b) la pedana fissa, dovrà essere opportunamente ancorata alla banchina esistente al fine di evitare il rischio di deriva in caso di innalzamento del livello delle acque del lago;-----
- c) dovrà essere riportata sulla pedana fissa, la quota alla quale si dovrà provvedere alla immediata rimozione del chiosco con dehor, del fabbricato adibito a magazzini/wc e l'area giochi per bambini mediante apposita segnaletica;-----
- d) dovrà essere previsto un opportuno piano di evacuazione delle persone presenti in caso di avversità atmosferiche;-----
- e) le strutture previste non potranno restare posizionate per un periodo superiore a 210 giorni, comprensivi del montaggio e smontaggio delle stesse.-

**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. -----

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessio-

ne.-----

**Art. 7** – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

**Art. 8** – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.-----

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso.-----

**Art. 9** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi).----

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa dell'utilizzo del bene oggetto di concessione, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione.-----

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.-----

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione-----

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

**Art. 13** – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 14** – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. -----

**Art. 15** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti.-----

**Art. 16** – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce quanto oggetto di concessione. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-----

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----


In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggio-



re provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio.

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni

**Art. 17** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.



Lesà li, **4 APR 2018**



**Il Responsabile**  
**del Ufficio Associato**  
**Geom. Renato MELONE**

La sottoscritta CALO' Linda (c.f.: CLA LND 86M42 D869W), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: (quantificazione del canone), 5 (obbligo di manutenzione e prescrizioni), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).


Regolamento n. 21/03/2018  
Importo in euro 2.103,2018  
per € 539,00  
13/04/2018  
IL FUNZIONARIO  
Antonio Somacini

li, **4 APR 2018**

*[Handwritten signature]*

\* Firma su delega del Direttore Pro.le Salvatore Sangrignoli

**ESTRATTO DI MAPPA - COMUNE DI ARONA**  
 foglio n. 22 - scala 1:500



**ESTRATTO DI P.R.G.C. - COMUNE DI ARONA**  
 scala 1:2000



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO  
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE  
 REP.N. 346/A DEL 4 APR 2018

**RESPONSABILE**  
**UFFICIO ASSOCIATO**

**Studio Tecnico**

Geom. Clemente Andrea Iovine

Via Dormelletto, 81 - 28041 ARONA (NO)

Tel.: +39 3400557622 - e-mail: clementeiovine@gmail.com  
 c.f. VNI CMN 80R14 B019G - P. IVA: 01945220034



committente :

**Il Chiosco s.a.s.**

**Arona**

Data :  
**21.03.2018**

Allegati concessione demaniale relativa all'area denominata Marconi Beach  
 Lungolago Marconi - Arona -

Numero :

**1**

**Estratto di Mappa**

**- Estratto di P.R.G.C.**

Ci riserviamo a termini di legge la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi, senza la nostra autorizzazione


Aggiornamenti :

Scala :

Elaborazione Grafica

/

# PLANIMETRIA GENERALE DELLA'AREA scala 1:100



Geom. Clemente Andrea Iovine

Via Dormelletto, 81 - 28041 ARONA (NO)

Tel.: +39 3400557622 - e-mail: clementeiovine@gmail.com  
c.f. VNI CMN 80R14 B019G - P. IVA: 01945220034



committente : **Il Chiosco s.a.s.**

**Arona**

Data : **21.03.2018**

Allegati concessione demaniale relativa all'area denominata Marconi Beach  
Lungolago Marconi - Arona -

Numero :

**2**

**Stato dei Luoghi**

**- Planimetria e sezioni**

Ci riserviamo a termini di legge la proprietà di questo disegno con il divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi, senza la nostra autorizzazione

Aggiornamenti :

Scala :

Elaborazione Grafica

/



GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO  
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE  
REP. N. 346/A DEL 4 APR 2018  
RESPONSABILE  
UFFICIO ASSOCIATO

